

Avv. LUCA DE SIMONE
Viale Arcangelo Corelli n. 7
80048 - Sant'Anastasia (NA)
Tel e fax: 081.530.22.87
e-mail: lucadesimone1@alice.it
pec: luca.desimone@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

G.U. DOTT.SSA SARRACINO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER PROVVEDIMENTO DI URGENZA IN CORSO DI CAUSA NEL GIUDIZIO RECANTE

N.R.G. 20957/2015, CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA EVENTUALE

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151

C.P.C.

Per la sig.ra **RAFFAELLA MAURI**, C.F.: MRARFL75H68I262J, nata il 28 giugno 1975 a Sant'Anastasia (NA) ed ivi residente alla via Emilio Merone n. 14, ai fini della presente procedura rapp.ta e difesa dall'avv. Luca De Simone, C.F.: DSMLCU76A22C495N, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Le Boffe, giusta procura *ad litem* ex art. 83, 3° comma, c.p.c., versata agli atti (**doc. 1**) (il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081.530.22.87 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata luca.desimone@pecavvocatinola.it);

- Ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A ;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55;

l'**AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI** (già Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli), in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigente negli anni scolastici 2014/2017

ooooooo

OGGETTO: Diritto all'inserimento della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

ooooooo

PREMESSO CHE

1. In data 6 ottobre 2015 la ricorrente iscriveva a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli ricorso il cui tenore letterale testualmente si riporta:

'TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART. 700 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **RAFFAELLA MAURI**, C.F.: MRARFL75H68I262J, nata il 28 giugno 1975 a Sant'Anastasia (NA) ed ivi residente alla via Emilio Merone n. 14, ai fini della presente procedura rapp.ta e difesa dall'avv. Luca De Simone, C.F.: DSMLCU76A22C495N, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Le Boffe, giusta procura in calce al presente atto (il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081.530.22.87 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata

luca.desimone@pecavvocatinola.it);

2. Ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A ;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55;

l'**AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI** (già Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli), in persona del Dirigente p.t., con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, 55;

3. Resistenti -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigente negli anni scolastici 2014/2017

oooooooo

OGGETTO: Diritto all'inserimento della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

oooooooo

A. LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLA RICORRENTE.

La ricorrente è docente precaria della scuola primaria, abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma magistrale presso la Scuola Magistrale 'Ercole Cantone' di Pomigliano d'Arco (NA), avvenuto il 9 luglio 1994 (**doc. 1**);

La ricorrente è attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (**docc. 2, 3 e 4**).

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modd.

B. IL D.M. 253/2014 E L'ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", *'... la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) ... dovrà essere*

presentata esclusivamente con modalità WEB ... secondo le seguenti modalità...:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze un line - presentazione delle istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web...'

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni, stabilisce che *'... è motivo di esclusione ... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3.*

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001 /2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - ed impedisce attualmente - alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie

C. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1973/2015 E LA CONSEGUENTE DIFFIDA PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (**doc. 5**), il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che *'... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...'*, con il conseguente obbligo conformativo, per il Miur, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo avere appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo *in parte qua*, l'odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato all'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, al fine di dichiarare i titoli di servizio, culturali, di preferenza e tutti quelli che offrono accesso alla riserva di posti o, quantomeno, per essere autorizzata alla presentazione della domanda di inserimento in formato cartaceo (**doc. 6**).

Con la Legge 107 del 13 luglio 2015, recante disposizioni in materia di *'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'*, è stato varato un piano straordinario di immissioni in ruolo di personale docente inserito nelle ripetute graduatorie ad esaurimento.

La complicata procedura necessaria a partecipare a tale piano (appresso più compiutamente specificata), prevedeva che le relative domande venissero inviate entro il 14 agosto 2015, unicamente per via telematica (tramite il sistema denominato Polis-istanze on line), escludendo qualsiasi diversa modalità di invio. Anche in questo caso, a causa della illegittima esclusione

della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento, alla stessa è stato interdetto l'accesso al sistema di invio telematico della domanda di partecipazione e, dunque, la sig.ra Mauri non ha potuto fare altro che inviare la domanda in formato cartaceo (**doc. 7**), pur sapendo che la stessa non sarebbe stata presa in considerazione.

Le richieste della ricorrente non hanno ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

a. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: *'Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401'.*

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/99.

oooooooo

b. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento ed il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *'Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009..., per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. ... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica*.'

L'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *'dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione'*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti

di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **'docenti già in possesso di abilitazione'**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "ad esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La legge finanziaria 296/2006, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La sig.ra Mauri, di contro, ha conseguito il titolo abilitante nel 1994 (dunque, entro l'a.s. 2001/2002) ossia prima di tale trasformazione.

oooooooo

c. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *'Al termine del corso di studi della Scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora scuola dell'infanzia).'*

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *'...continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il*

precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dell'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi...'.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, 'A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare'.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il 'Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425'. L'art. 15, comma 7 di tale norma, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente il valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, denominato 'Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare', perfettamente in linea con le disposizioni fino ad ora esaminate circa il riconoscimento del valore abilitante per i soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato, 'Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si

conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale'.

Lo stesso Decreto Ministeriale, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *'In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale ... è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ... di durata quinquennale Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna .'*

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: **al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa che *'I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale**.*

oooooooo

d. Sul formale riconoscimento della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

Già con il D.M. 353/14, il Ministero resistente riconosceva il titolo di studio posseduto dalla ricorrente quale titolo di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto (art. 2). Era di palmare evidenza l'illogicità della perdurante esclusione dei diplomati magistrali dalle graduatorie ad esaurimento.

A conferma, poi, dell'assetto normativo innanzi delineato sub *b*, infine, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.3.2014 (pubblicato in G.U. n. 111 del 15.5.2014), con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 dell'11.09.2013 (numero affare 04929/2012 - **doc. 8**). Con tale DPR è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *'...prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012...'* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, numero 03813/2013 dell'11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella scuola dell'infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella scuola primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

ooooooo

e. Sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, a mezzo della quale è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. 235/2014, nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017. Secondo la sentenza in commento, infatti, *'non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*

E ancora: *‘Risulta, altresì, fondata la pretesa dello stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato...’* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, la ricorrente ha inoltrato diffida per l’accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l’autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

ooooooo

f. Sulla applicabilità al caso di specie dei principi espressi nella pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

La ripetuta sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 individua dei principi generali indubbiamente applicabili al caso di specie e ciò indipendentemente dalla questione relativa alla efficacia *erga omnes* della pronuncia stessa (su cui più diffusamente *infra*).

L’arresto in commento, infatti, testualmente osserva che *‘...non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali’.*

Dunque, il Consiglio di Stato fissa un principio di diritto valido per tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come la ricorrente.

ooooooo

In ogni caso, in via residuale, si aggiunge che, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza dei 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali, e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132, art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6, art. 41, D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *'la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis'*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio circa il fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingerne le richieste invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

2. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Si sottolinea, ancora, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art.1, comma 605, della legge 296/2006, sopra già analizzata, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del Miur, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. Come detto, la legge 107/2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che è attualmente ancora in corso. Lo stesso riguarda unicamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs. 297/ 1994 e si articola in 4 fasi (denominate 0, A, B e C). Di queste, le prime tre si sono già esaurite, mentre la fase C è attualmente in corso e terminerà entro il 20 novembre 2015, allorquando l'amministrazione resistente, dopo aver valutato i titoli dei soggetti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, provvederà a formalizzare le proposte di assunzione.

Come detto, **la ricorrente, non potendo avere accesso alle istanze on line, unico mezzo riconosciuto, ha comunque presentato la domanda in forma cartacea per le fasi B e C e, in assenza di un provvedimento di accoglimento del presente ricorso, la stessa sarà inevitabilmente invalidata.**

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari

In subordine, dunque, laddove non dovesse essere accolta la domanda cautelare proposta a mezzo del presente atto (cfr. *infra*) e la ricorrente non riuscisse a partecipare al piano straordinario di assunzioni, le amministrazioni convenute dovranno essere condannate ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, nell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso

Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale e, conseguentemente, a rettificare l'ordine di tutte le assunzioni *medio tempore* effettuate sulla scorta del piano straordinario ex L. 107/2015.

ooooooo

In via di estremo subordine, l'amministrazione resistente dovrà pagare alla ricorrente una somma pari a tutti gli stipendi non percepiti da quando è in possesso del titolo di studio abilitante, nonché una ulteriore somma equitativamente determinata per tutti i danni subendi in ragione delle future opportunità di lavoro che andranno perse non potendosi ulteriormente attingere dalla graduatoria ad esaurimento.

3. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Da quanto precede risulta già evidente come, nelle more della decisione nel merito della controversia, si renda necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza), di accedere immediatamente al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

I motivi di urgenza sono molteplici:

Il primo risiede nell'imminente conclusione del piano straordinario di immissione in ruolo varato dal resistente Ministero (L. 107 del 13 luglio 2015) e destinato a stabilizzare oltre 100.000 precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Come innanzi già precisato, le domande per potervi partecipare sono state ammesse, entro il 14 agosto 2015, solo se inviate telematicamente tramite il sistema ministeriale Polis-istanze on line.

Poiché non inserita nelle graduatorie ad esaurimento, la ricorrente non ha avuto accesso a tale sistema e, dunque, la stessa ha proceduto all'invio della domanda in forma cartacea.

Attualmente, il Ministero convenuto sta vagliando le domande pervenute entro il 14 agosto, al fine di formulare le relative proposte di assunzione. Il termine di una tale procedura è previsto entro il 20 novembre e la domanda della ricorrente, in quanto formulata in forma cartacea, non sarà presa in considerazione.

Entro il 20 novembre, dunque, occorre un provvedimento d'urgenza reso dall'adito Tribunale che imponga all'amministrazione (la quale non ha consentito alla sig.ra Mauri l'invio della istanza on line) di valutare anche l'istanza della ricorrente, ancorchè inviata in forma cartacea. Diversamente, un provvedimento reso all'esito del giudizio ordinario giungerebbe a giochi fatti, ossia solo dopo la copertura di tutti i posti disponibili a livello nazionale e la sig.ra Mauri vedrebbe persa anche questa (probabilmente, ultima) occasione di stabilizzazione della propria situazione lavorativa.

oooooooo

Non solo.

Come detto, la ricezione della istanza di inserimento è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III sezione nella causa Mascolo + altri contro Miur.

All'esito del piano straordinario di cui si discute, per l'anno scolastico 2015/2016 saranno stati assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente:

- nella cosiddetta 'fase 0' si è proceduto alla immissione in ruolo di 36.627 docenti (21.880 su posti comuni, per cessazioni dal servizio e 14.747 su posti di sostegno).

Vi hanno partecipato i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra.

- Con la 'fase A' si sono coperti ulteriori 10.849 posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili e vi hanno partecipato gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012.
- Alla 'fase B', prevista per la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la 'fase A', hanno partecipato gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti.

- Alla 'fase C' - l'unica ancora da completare e la cui fine è prevista per la fine di novembre 2015 - dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015, per un totale di 55.258, partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti.

E' previsto (art. 1, comma 100, l. 107/2015) che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali nazionali e, dunque, potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, potrà comunque trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Ma, come visto, tale chance di assunzione è concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, gli unici, dunque, che stanno partecipando alle complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile fini della partecipazione al piano di assunzioni, perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica. Anche e soprattutto a motivo del fatto che, con la chiusura delle antescritte procedure straordinarie di assunzione, le graduatorie ad esaurimento non saranno più attive.

Peraltro, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse da tutti i candidati a livello nazionale.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo (al fine di consentirne una valutazione parametrata alle preferenze espresse da tutti gli altri aspiranti docenti) e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie formate illegittimamente, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale, concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento del presente ricorso e di tutti quelli ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza cautelare, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità, in capo alla odierna ricorrente:

- anzitutto di sanare la propria posizione con riferimento alla domanda già presentata in forma cartacea per la partecipazione alle fasi B e C del piano di assunzioni;

- comunque, di poter essere iscritta nelle graduatorie ad esaurimento finchè le stesse sono ancora attive.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione ai soggetti che versano nella medesima situazione della ricorrente, precisando che questi ultimi appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per essi l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile

ooooooo

Altro profilo di urgenza sta in ciò che il prossimo 1° dicembre 2015 sarà pubblicato il bando di concorso a cattedre 2015/2016 per ulteriori assunzioni, a tempo indeterminato, nella scuola. Ancora una volta, potranno parteciparvi solo i soggetti il cui pieno titolo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia stato riconosciuto dal Miur.

Anche in questo caso, dunque, la sig.ra Mauri rischia di essere tagliata fuori dalla enorme opportunità di vedere stabilizzata la propria posizione lavorativa a causa dell'illegittimo comportamento del Ministero convenuto. Ed anche in questo caso, come è evidente, l'attesa dei tempi di un ordinario giudizio di cognizione non consentirebbe alla ricorrente di partecipare al concorso.

ooooooo

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, fa

ISTANZA

al sig. Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., voglia fissare l'udienza di discussione della causa con termine per la notifica a parte convenuta di copia del ricorso e del decreto, ciò al fine di sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito così provvedere:

previo accertamento della nullità e/o illegittimità, con conseguente disapplicazione,

1. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe di concorso Scuola Primaria;
2. della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/2017, relativa al personale docente, nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente,

IN VIA CAUTELARE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e del termine di notifica, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti richieste:

1. accertare e dichiarare che il diploma magistrale di cui è in possesso la ricorrente è titolo abilitante all'insegnamento sin dal 2006, ossia dalla data di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, per effetto della L. 296/2006, o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
2. in ogni caso, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di inserire immediatamente la sig.ra Raffaella Mauri nelle III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, e nei corrispondenti elenchi del sostegno, per la classe

concorsuale Scuola Primaria (EEEE), per il triennio 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della diffida del 31 Luglio 2015, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto;

3. in ogni caso, ordinare al Ministero resistente di considerare valida ed utilmente prodotta la domanda di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, inviata dalla sig.ra Raffaella Mauri in forma cartacea il 14 agosto 2015 e, pertanto, di valutare anche la stessa prima della formulazione delle proposte di assunzione;
4. in via gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente.

ooooooo

NEL MERITO

1. accertare e dichiarare che il diploma magistrale di cui è in possesso la ricorrente è titolo abilitante all'insegnamento sin dal 2006, ossia dalla data di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, per effetto della L. 296/2006, o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valida per

gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

3. per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della diffida del 31 Luglio 2015, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;
4. In via subordinata, salvo gravame, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017, così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrente - a decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della diffida del 31 Luglio 2015 - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR, di cui, da ultimo, alla L. 107/2015, in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie;
5. In via di estremo subordine, salvo gravame, si chiede condannare l'amministrazione resistente a pagare alla ricorrente una somma pari a tutti gli stipendi non percepiti da quando è in possesso del titolo di studio abilitante (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), nonché l'ulteriore somma equitativamente determinata di € 100.000,00 per tutti i danni

subendi in ragione delle future opportunità di lavoro che andranno perse non potendosi ulteriormente attingere dalla graduatoria ad esaurimento.

ooooooo

In ogni caso, si formula ampia riserva di proporre in altro giudizio ulteriori domande di risarcimento del danno che dovessero rendersi necessarie ed opportune, a causa della esclusione della ricorrente dai diversi piani di assunzione varati dal 2006 in poi ed anche all'esito delle vicende relative all'attuale piano di assunzioni ex art. 107/2015.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

ooooooo

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della

posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.

ooooooo

Si dichiara che il valore del giudizio introdotto con il presente atto è indeterminabile e che la causa è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 inferiore ad € 34.107,72, come da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, allegata al presente atto.

ooooooo

Si depositano in atti i seguenti documenti:

- 1) Certificato del 27.9.1994;
- 2) Graduatoria di Istituto;
- 3) Richiesta iscrizione graduatoria di Istituto II fascia;
- 4) Modello scelta istituzioni scolastiche;
- 5) Sentenza n. 1973/2015 Consiglio di Stato;
- 6) nota racc.ta a/r del 31.7.2015;
- 7) nota racc.ta a/r del 13.8.2015;
- 8) DPR 25.3.2014 e parere CdS 3813/2013;
- 9) D.M. n. 235 del 1° aprile 2014.

ooooooo

**ISTANZA PER LA EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso, laddove il Tribunale adito dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dei 101 ambiti territoriali italiani (o del solo ambito territoriale di Napoli), classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valida per gli anni 2014/2017

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe concorsuale EEEE;
- l'art. 1, comma 100, della legge 107/2015, recante norme per la *'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione'*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la

facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106: *'Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato'*;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *'l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria'* (Trib. Genova, sez. lav., r.g.n. 3578/11, provvedimento del 1.9.2011, pubblicato sul sito internet del MIUR);
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

ooooooo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati;

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *'tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Napoli'*
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sant'Anastasia/Napoli, 5 ottobre 2015

avv. Luca De Simone'

- 2. Al giudizio così introdotto veniva attribuito n.r.g. 20957/15 ed il fascicolo veniva assegnato al G.U. Dott.ssa Sarracino;
- 3. Onde evitare che nel tempo necessario a far valere i diritti in via ordinaria possa prodursi ulteriore e irreparabile pregiudizio, è interesse della ricorrente ottenere un provvedimento di urgenza come innanzi indicato, ricorrendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per tutti i motivi descritti nel surriportato atto.

ooooooo

Tanto premesso, la sig.ra Raffaella mauri, come sopra rapp.ta, dom.ta e difesa,

RICORRE

affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere:

previo accertamento della nullità e/o illegittimità, con conseguente disapplicazione,

1. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe di concorso Scuola Primaria;
2. della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni scolastici 2014/2017, relativa al personale docente, nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente,

IN VIA CAUTELARE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e del termine di notifica, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti richieste:

1. accertare e dichiarare che il diploma magistrale di cui è in possesso la ricorrente è titolo abilitante all'insegnamento sin dal 2006, ossia dalla data di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, per effetto della L. 296/2006, o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
2. in ogni caso, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di inserire immediatamente la sig.ra Raffaella Mauri nelle III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, e nei corrispondenti elenchi del sostegno, per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE), per il triennio 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad

esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della diffida del 31 Luglio 2015, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto;

3. in ogni caso, ordinare al Ministero resistente di considerare valida ed utilmente prodotta la domanda di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, inviata dalla sig.ra Raffaella Mauri in forma cartacea il 14 agosto 2015 e, pertanto, di valutare anche la stessa prima della formulazione delle proposte di assunzione;
4. in via graduata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente.

ooooooo

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.

Si fa integrale rinvio a tutta la documentazione già depositata nell'ambito del giudizio n.r.g. 20957/2015. Unitamente al presente atto si depositano:

1. Procura *ad litem*;
2. Autocertificazione situazione reddituale con carta di identità e tessera sanitaria.

ooooooo

Si dichiara che il valore del giudizio introdotto con il presente atto è indeterminabile e che la causa è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 inferiore ad € 34.107,72, come da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, allegata al presente atto.

**ISTANZA PER LA EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso, laddove il Tribunale adito dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti attualmente inseriti nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dei 101 ambiti territoriali italiani (o del solo ambito territoriale di Napoli), classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valida per gli anni 2014/2017

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli per la classe concorsuale EEEE;
- l'art. 1, comma 100, della legge 107/2015, recante norme per la 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione', in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106: 'Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato';
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che 'l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria' (Trib. Genova, sez. lav., r.g.n. 3578/11, provvedimento del 1.9.2011, pubblicato sul sito internet del MIUR);
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze

collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

ooooooo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati;

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come 'tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Napoli'
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sant'Anastasia/Napoli, 6 ottobre 2015

avv. Luca De Simone